



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 64/16/CONS**

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DISCOVERY  
ITALIA S.R.L. DI DEROGA DI OPERE DESTINATE AI MINORI E DI  
INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI  
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

**(Palinsesto “Focus”)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 18 febbraio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 397/10/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 345/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all’art. 44 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla società Switchover Media S.r.l per il palinsesto televisivo denominato “Focus”*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

1. Con delibera n. 345/13/CONS, recante «*Concessione di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla società Switchover Media S.r.l per il palinsesto televisivo denominato "Focus"»*», l'Autorità ha accordato al palinsesto in oggetto la deroga c.d. "totale" dagli obblighi di programmazione ed investimento, limitandola "[...] *agli anni 2012 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza e durante il quale il canale ha iniziato le proprie trasmissioni), 2013 e 2014, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla società relativamente, in particolare, alla tematicità della linea editoriale del palinsesto, alla scarsità di prodotti audiovisivi europei e alla mancata realizzazione di utili*". Si specifica che il precedente editore del canale "Focus" era, appunto, Switchover Media S.r.l.;
2. In data 10 novembre 2015 (nota prot. n. 75734), la società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, anche la Società o Discovery Italia) ha presentato un'istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento, per il palinsesto diffuso sulla televisione digitale terrestre denominato "Focus" (di seguito, anche palinsesto), della deroga all'obbligo "*di riservare l'1% del proprio tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*" previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto e dall'art. 3, comma 2, del Regolamento; "*di riservare il 3,2% degli introiti netti annui riferibili al Canale, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti*" previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto e dall'art. 4, comma 2, del Regolamento, nonché "*di riservare il 6% del proprio tempo di diffusione riservato alle opere europee a trasmissioni specificamente rivolte ai minori, comprese quelle di animazione*", previsto dall'art. 3, commi 4 e 5, del Regolamento e dall'art. 34, comma 10, del Testo unico;
3. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
4. In data 11 novembre 2015 (nota prot. n. 76489) è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda, ed è stata accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società;
5. In data 9 dicembre 2015, nel corso dell'audizione di cui sopra, Discovery Italia ha illustrato, in maniera maggiormente dettagliata, gli elementi sostanziali posti a fondamento della richiesta di deroga in esame. Nel corso della stessa audizione, inoltre, la Società si è impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie;
6. In data 2 febbraio 2016 (nota prot. n. 4742) la Società ha trasmesso tali informazioni integrative;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

7. Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, per ragioni di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa, occorre, a valle della verifica dell'ammissibilità del pre-requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga totale con delibera n. 345/13/CONS;
8. Con riferimento alla deroga in esame, è necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha documentato e rappresentato che: *«la linea editoriale è sempre stata caratterizzata dalla programmazione di programmi appartenenti al genere factual-documentaristico, basati su contenuti divulgativi spettacolari relativi a temi scientifici, naturalistici, storici ed economici [...] L'idea alla base della linea editoriale è quella di proporre un palinsesto che costituisca la declinazione televisiva del periodico "Focus", edito da Gruner+Jahr/Mondadori, società con cui la Richiedente ha sottoscritto un contratto di licenza di marchio. Tale linea editoriale non prevede [...] la diffusione di opere cinematografiche, né la diffusione di programmi specificamente rivolti ai minori [...]. Il palinsesto è interamente composto da trasmissioni che rispecchiano la summenzionata linea editoriale e la natura di canale tematico [...]. La programmazione è dedicata per oltre il 70% a un tema specifico in relazione a un pubblico di riferimento»*. Va ricordato che la natura tematica del palinsesto in oggetto era già stata riconosciuta dall'Autorità con la sopra citata delibera n. 345/13/CONS laddove si rappresentava che "[...] la programmazione del palinsesto Focus è destinata interamente a programmazione di intrattenimento scientifico popolare in coerenza con la linea editoriale dell'omonimo periodico, di cui costituisce la declinazione televisiva [...] pertanto sussiste il requisito della natura di canale tematico necessario per la richiesta di deroga [...]". Alla luce di quanto riportato, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
9. Ancora, occorre valutare il perdurare di una o parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della deroga totale con la citata delibera n. 345/13/CONS. Nel dettaglio, si rileva come, ancora oggi, la programmazione del palinsesto "Focus" si basi interamente su "documentari afferenti al genere dell'intrattenimento scientifico popolare", e che pertanto sussiste ancora il requisito della natura di canale tematico. In particolare, i programmi che compongono il palinsesto sono in prevalenza appartenenti al genere *factual* ed hanno una durata compresa tra i 23 e i 45-50 minuti; il modello televisivo è basato sulla serialità ed è finalizzato a creare un processo di abitudine alla visione che è essenziale per gli obiettivi del canale (gratuito) che non può prescindere da una fidelizzazione del proprio *target*. In quest'ottica, gli obblighi riferibili alle opere cinematografiche di espressione originale italiana e alle opere specificamente rivolte ai minori non risultano compatibili con la linea editoriale del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

canale in oggetto; questo sia per le ragioni legate al formato del contenuto audiovisivo (il palinsesto in oggetto non trasmette opere cinematografiche, bensì solo prodotti seriali) che per la disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale;

10. Per quanto concerne l'obbligo di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibera n. 126/14/CONS e n. 127/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
11. Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato;
12. A tal fine la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che la linea editoriale del palinsesto è contraddistinta da una tematicità coerente con la stessa e rigidamente improntata a raccontare “*fenomeni scientifici e fatti realmente accaduti*” (in antitesi con la finzione cinematografica) ed, inoltre, è nettamente percepita dal pubblico di riferimento; il palinsesto non diffonde, pertanto, opere cinematografiche; la serialità e la breve durata dei prodotti che caratterizzano la linea editoriale risultano completamente incompatibili con le stesse opere cinematografiche; l'eventuale investimento in simili prodotti danneggerebbe il canale in oggetto, provocando un logico e conseguente calo di pubblico e, quindi anche, di investimenti pubblicitari; inoltre, con riferimento ai rapporti concorrenziali, il Canale potrebbe essere danneggiato anche rispetto ai propri *competitors*;
13. Nel prendere atto di quanto sin qui rappresentato e della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto “*Focus*”, si ritiene che il rispetto degli obblighi di investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal *Decreto*, sia incompatibile rispetto alla libera scelta editoriale e possa incidere in maniera negativa sulla strategia di investimento adottata dalla Società in questione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

14. L'acquisto di un prodotto, quale l'opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare il ciclo degli investimenti programmati e/o già effettuati dalla Società, compromettendo la continuità degli stessi;
15. Inoltre, si ritiene opportuno specificare che le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto la società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;
16. Con riferimento agli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, si ritiene di poter confermare le valutazioni avanzate nella precedente richiesta di deroga, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e della scarsità di prodotto compatibile con la stessa. In particolare, si evidenzia che la programmazione del palinsesto in oggetto non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte a tale categoria di soggetti. La peculiare natura dei contenuti trasmessi fa sì che il *target* di riferimento del palinsesto in questione sia lontano da quello contemplato dall'obbligo in questione. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, incluse le opere di animazione, possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale - tale da compromettere la tematicità proposta e percepita dal pubblico di riferimento - nonché ulteriori rischi quali la dispersione delle risorse finanziarie per l'approvvigionamento di programmi che contrastano con la natura tematica del palinsesto;

RILEVATO per le ragioni esposte, di poter confermare le valutazioni avanzate nella delibera n. 345/13/CONS per la parte relativa agli obblighi di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di opere specificamente rivolte ai minori e agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e della disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopracitata delibera;

RILEVATO, infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, di accordare la deroga fino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, essendo venute meno le ragioni di carattere economico finanziario addotte nella delibera n. 345/13/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Discovery Italia per il palinsesto "Focus".
2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla società Discovery Italia per il palinsesto "Focus".
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per l'anno 2015, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e al mutare del quadro normativo e regolamentare di riferimento.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia per il palinsesto "Focus" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 18 febbraio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci